



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

TESTO COORDINATO¹
DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 6 DEL 9 MAGGIO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

¹**(LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN GRASSETTO)**

OGGETTO: Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la riparazione, il rafforzamento e il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo in relazione agli eventi sismici del mese di maggio 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", come convertito, con modificazioni, nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, c. 3 fino al 31 maggio 2013;
- successivamente l'art. 6, c. 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in rassegna evidenziato;
- i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67 – *septies* della L. n. 134/2012 recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*";
- l'art. 1, c. 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni loro attribuite ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

- l'art. 2, c. 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto *"sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate"*.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 3 del D.L. n. 74/2012, come modificato dall'art. 2-*bis*, c. 1 del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11 disciplina la ricostruzione e la riparazione degli immobili di privati e ad uso produttivo. In particolare al c. 1, lett. a) prevede la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- i successivi commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 3 dettano precise disposizioni in merito alle modalità di accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione, alle modalità di erogazione del saldo dei contributi e alle fasi di attuazione degli interventi di recupero;
- l'art. 3-*bis* del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in attuazione dell'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 disciplina, in particolare, le modalità di erogazione di contributi sotto forma di finanziamento bancario agevolato per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo.

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 3-*bis*, c. 5 del D.L. n. 95/2012 in data 4 ottobre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto recante criteri e modalità di attuazione per l'accesso ai finanziamenti bancari agevolati, erogati attraverso i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nel territorio e assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a un massimo di 6.000 milioni di Euro, per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio 2012;
- con riferimento alla ripartizione delle risorse in questione, l'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 ha assegnato a favore della Regione del Veneto lo 0,4% delle medesime risorse (pari a Euro 24.000.000,00) da destinare per interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, ricostruzione sia di immobili di edilizia abitativa che ad uso produttivo, volti a ristabilire la loro piena funzionalità in tutte le componenti fisse relative all'attività, ivi inclusi impianti e macchinari.

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito della ricognizione dei danni subiti a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, di cui all'Ordinanza commissariale n. 1 del 25 gennaio 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 28 gennaio 2013 - Registro 1, Foglio 47), relativamente agli immobili di edilizia abitativa sono state presentate 388 segnalazioni di danno per un importo complessivo di Euro 8.640.768,72 e per quanto riguarda le attività

Mod. A - Originale



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

produttive sono state presentate 199 segnalazioni di danno per un importo complessivo di Euro 16.321.754,66;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013 - Registro 1, Foglio 120) ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio siano da effettuarsi gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012, finanziati con le risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, sono state delegate le funzioni relative alle procedure inerenti gli interventi di riparazione, rafforzamento e ripristino, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo;
- per quanto concerne gli immobili di edilizia abitativa, con Ordinanza commissariale n. 5 del 17 aprile 2013 (registrata presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 19 aprile 2013 - Registro 1, Foglio 121), sono stati dettati criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione.

RITENUTO:

- con la presente Ordinanza, di stabilire - con esclusivo riferimento alle attività produttive - i criteri di ammissibilità e le modalità di assegnazione e concessione di contributi per la ricostruzione, la riparazione, il ripristino di immobili ad uso produttivo, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, classificati - a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Di.Coma.C ovvero a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Struttura tecnica commissariale - con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici del mese di maggio 2012, risultavano adibite ad attività produttive;
- di finanziare gli interventi oggetto del presente provvedimento con le risorse stanziare dall'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012;
- di dover procedere con gradualità nella messa a punto delle misure e degli interventi necessari per la riparazione degli edifici danneggiati stabilendo disposizioni differenti in ragione delle diverse classificazioni di agibilità, operando una graduazione degli interventi di riparazione e recupero.

RILEVATO CHE:

- in base a quanto disposto dallo stesso D.P.C.M. 8 febbraio 2013 è possibile riconoscere un contributo fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto a favore dei titolari di attività produttive, ovvero a colui che per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della perizia sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del mese di maggio;
- con riferimento alle finalità di cui alla presente Ordinanza, l'art. 1, c. 1 del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 ha disposto che ciascun Presidente di Regione in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, può riconoscere:
 - un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. e) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo e alle attrezzature delle imprese;
- con decreto del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, di approvazione delle norme tecniche per la costruzione in applicazione della L. 2 febbraio 1974, n. 64 recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, sono individuate al punto 8.4 le singole categorie di intervento sulle costruzioni esistenti, ivi inclusa quella del rafforzamento locale;
- l'art. 3, c. 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 dispone che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito.

PRESO ATTO, INFINE:

- che l'art. 3, c. 1-*bis* del D.L. n. 74/2012 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione non sono ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, c. 1, lett. d) ed e) del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- della Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-*bis*, c. 4 del D.L. n. 74/2012.

VISTO:

- la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
- il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, come convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- le Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) e C(2012) 9471 relativa all'Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni nella L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43;
- le precedenti Ordinanze commissariali



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

DISPONE

ART. 1

(INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE)

1. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano nel territorio dei Comuni della Provincia di Rovigo di seguito elencati:

- Bagnolo di Po
- Calto
- Canaro
- Canda
- Castelguglielmo
- Castelmassa
- Ceneselli
- Ficarolo
- Gaiba
- Gavello
- Giacciano con Baruchella
- Melara
- Occhiobello
- Pincara
- Salara
- Stienta
- Trecenta
- Adria
- Bergantino
- Castelnovo Bariano
- Fiesso Umbertino.

2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano anche nel territorio degli altri Comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4, qualora venga accertato il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Protocollo d'Intesa firmato dal Ministro dell'Economia e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

ART. 2

(INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, situate nei Comuni di cui all'art. 1, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del mese di maggio 2012.

2. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto danneggiato. Il contributo, di cui all'art. 4, è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi di cui all'art. 4 sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma.

3. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono inseriti o collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.

4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, i beneficiari, titolari di attività produttive, devono possedere, al momento della presentazione della domanda di contributo, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento; nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi le imprese non devono essere imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposte a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

5. Le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione del Veneto.

6. I professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate devono essere in possesso di partita IVA, devono risultare regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una situazione di regolarità contributiva.

7. In ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 3

(OGGETTO E NATURA DEL CONTRIBUTO)

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono riconosciuti per le spese di riparazione, rafforzamento e ripristino, ricostruzione delle unità immobiliari e degli impianti strumentali all'attività produttiva, danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012, in ragione dell'entità dei danni subiti e convenzionalmente accertati.
2. I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi connessi ai danni che sono una conseguenza diretta degli eventi sismici verificatisi.
3. La quantificazione del contributo spettante è calcolata in percentuale sul danno subito da ciascun richiedente, secondo le modalità contenute nei successivi articoli.

ART. 4

(CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI, TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI E DEI CONTRIBUTI CONCEDIBILI)

1. Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e al recupero a fini produttivi degli immobili.
2. Al fine di consentire il riavvio e la ripresa delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa.
3. L'inagibilità temporanea, parziale o totale può essere stata rilevata a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della Di.Coma.C, che abbia comportato un esito classificato come B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a) del D.L. n. 174/2012, a seguito di una verifica, anche documentale, disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnici esperti.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, l'attestazione dell'inagibilità dell'edificio compete al tecnico incaricato della redazione del progetto, che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati progettuali presentati con la domanda di contributo di cui all'art. 7.
5. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata.
6. La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'art 107.2.b del Trattato UE, costituisce il presupposto per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente Ordinanza commissariale.
7. Per immobili si intendono gli edifici comprensivi dei necessari impianti (elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o climatizzazione, pavimentazione).



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

8. Per immobile destinato all'esercizio di un'attività produttiva si intende l'immobile o l'insieme di immobili, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente art. 1, aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per uno dei settori produttivi individuati dall'art. 2, c. 1 e agibili, se già terminati, alla data del 29 maggio 2012.

9. Le disposizioni del presente articolo, relativamente agli immobili, non si applicano se l'unità produttiva è localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, già oggetto di valutazione con scheda Aedes e ammissione a contributo sulla base di apposite ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili.

ARTICOLO 5

(DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 3, C. 1, LETT. A) DEL D.L. N. 74/2012 E TEMPI DI REALIZZAZIONE)

1. Il contributo concedibile per ciascun intervento previsto nell'Ordinanza e per ciascuna tipologia di danno può raggiungere il 100% del costo ammesso e riconosciuto.

2. Al fine di evitare la sovracompensazione, il contributo previsto nell'Ordinanza sarà concesso tenuto conto di eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie assicuratrici. Pertanto l'intero ammontare del costo necessario al ripristino, al riacquisto e/o al ristoro dei beni danneggiati per effetto degli eventi sismici o, comunque, necessario a consentire il riavvio o la prosecuzione dell'attività di impresa, potrà trovare copertura per effetto della somma del suddetto contributo e dell'indennizzo assicurativo.

3. Ai sensi dell'art. 3, c. 7 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili di cui al precedente art. 4, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 7 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari al minore importo tra

- **il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" approvato con D.G.R.V. n. 1270 del 16 luglio 2013, integrato, per le voci non contemplate nello stesso, con nuovi prezzi ragguagliati a quelli del suddetto Prezzario regionale, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico prezzario regionale agro-forestale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e successivamente modificato con i Decreti n. 10 del 19/04/2010, n. 6 del 18/04/2011 e n. 2 del 08/02/2012²**

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alle Tabelle A, B, C e D, **Allegato 1** al presente provvedimento (in relazione al livello di danno, al tipo di intervento e alle caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività.

² Modifiche e integrazioni introdotte dall'Ordinanza commissariale n. 13 del 31 luglio 2013.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

4. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nel progetto di ricostruzione, presentato nella domanda di cui al successivo art. 7, tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva. Nel caso di immobili ad uso abitativo accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale - la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle A, B, C e D.

5. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico anche ai fini dell'agibilità sismica prevista dall'art. 3, c. 7, 7-bis, 8 e 8-bis del D.L. n. 74/2012, e per quelli di demolizione e ricostruzione, il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento da realizzare, secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

6. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale che ha consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui all'art. 3, c. 9 del D.L. n. 74/2012, il contributo è commisurato alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto previsto per le nuove costruzioni.

7. Gli interventi di miglioramento sismico successivi al rafforzamento locale sono assoggettati ai titoli abilitativi ai fini edilizi ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.

8. Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31 dicembre 2014.

9. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento e sono ammissibili a contributo nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a contributo.

10. I contributi sono destinati per almeno l'80% alle opere di riparazione dei danni, rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione-ricostruzione e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse e funzionali al ripristino dell'immobile e alla ripresa dell'attività produttiva.

11. Non sono ammissibili a contributo gli interventi su aree esterne non direttamente connessi con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

12. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. In caso di varianti in diminuzione, il contributo verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui all'art. 4, c. 2 della presente Ordinanza, in sede di liquidazione.

13. Gli interventi di cui al precedente art. 4, c. 2 riguardanti beni in leasing o in uso saranno rimborsati, a seguito di apposita istruttoria, anche a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico di quest'ultimo. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

14. Relativamente ad interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali in genere, gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici, è ammessa la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto dall'art. 3, c. 6 del D.L. n. 74/2012.

15. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione rimangono sospesi i termini relativi ai contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti, fatti salvi i casi di recesso da parte del conduttore (locatario).

16. Per gli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, la determinazione del contributo avviene con le modalità e i parametri stabiliti dall'Ordinanza n. 5 del 17 aprile 2013 "*Criteri di ammissibilità e modalità di assegnazione e concessione di contributi per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012*".

17. Nel caso in cui il richiedente intenda sostituire l'immobile danneggiato con un immobile di nuova costruzione avente le stesse finalità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e ambientali, il contributo è commisurato in base alle tipologie del danno subito, di cui alle Tabelle A, B, C e D e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. La domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico dell'intervento di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico o della nuova costruzione di cui al presente articolo.

ART. 6

(INDENNIZZI ASSICURATIVI)

1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili, prevista dalla presente Ordinanza, può consentire la copertura del 100% del costo necessario per gli interventi.

2. Il richiedente il contributo dovrà farsi rilasciare dalla Compagnia di assicurazioni un'attestazione in ordine ai seguenti elementi conoscitivi:

- descrizione dell'evento che ha causato i danni;
- data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
- tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni assicurati;
- ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere allegata alla domanda di contributo, unitamente alla copia della polizza assicurativa.

4. In caso di ritardo dell'Assicurazione nella liquidazione dell'indennizzo o in caso di controversie, il contributo di cui al comma 1 sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

5. In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

ART. 7

(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

1. Entro il **31 dicembre 2013**³ i soggetti legittimati individuati all'art. 2 devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. La domanda è redatta e inoltrata esclusivamente con le modalità a tal fine predisposte dal Commissario delegato, reperibili sul sito web www.regione.veneto.it, nell'apposita sezione "Sisma del maggio 2012", ove è anche allocato l'applicativo informatico predisposto dalla Struttura commissariale per l'inserimento delle domande da parte dei Comuni. Per stabilire la data di presentazione della domanda si terrà conto della data di ricezione della stessa presso il Comune competente.

2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

3. La domanda, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, oltre a contenere l'indicazione del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi, deve indicare:

- a) la descrizione dell'azienda e dell'attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui all'art. 2, c. 2;
- b) la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, c. 4;
- c) la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6 del D.L. n. 74/2012. I contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;
- d) ove necessario, la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all'Autorità competente. I contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
- e) la documentazione fotografica relativa al danno subito dall'immobile;
- f) copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 6 o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;
- g) l'indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il Commissario/Comune relativamente alla domanda presentata;
- h) i dati dell'azienda affidataria e di quelle esecutrici dei lavori e/o delle forniture e/o dei servizi;
- i) l'indicazione dell'istituto di credito prescelto per la successiva erogazione del contributo. L'istituto di credito prescelto dovrà essere incluso nell'elenco degli istituti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa Depositi Prestiti e A.B.I., in applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 95/2012;

³ Modifica introdotta dall'Ordinanza commissariale n. 17 del 25 settembre 2013. In precedenza il termine di presentazione delle domande di contributo era stato prorogato al 30 settembre 2013 dall'Ordinanza commissariale n. 10 del 22 luglio 2013.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- j) la dichiarazione del beneficiario in base alla quale i fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell'art. 5-*bis* del D.L. n. 74/2012 sono inseriti negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture.

4. Alla domanda, pena l'irricevibilità della stessa, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- il progetto degli interventi comprendente anche una relazione descrittiva generale e strutturale, redatta sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008, tavole grafiche, particolari costruttivi, descrizione delle finiture connesse all'intervento e computo metrico redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
- l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;
- la perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione dei vari interventi previsti, contenente quanto previsto al successivo art. 8, c. 2 della presente Ordinanza;
- copia degli eventuali contratti assicurativi stipulati sui danni all'immobile e copia delle attestazioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della presente Ordinanza ricevute dalla Compagnia di Assicurazioni;
- le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'intervento;
- nei casi previsti, la certificazione di agibilità sismica di cui al c. 8 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;
- nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore di un bene in leasing, in locazione, in comodato o in uso copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

ART. 8

(PERIZIE GIURATE)

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, le perizie giurate da allegare alla domanda di contributo, redatte dai professionisti abilitati incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere redatte con riferimento a ciascuno degli interventi relativi ai beni immobili ad uso produttivo.

2. Le perizie giurate relative alle varie tipologie di interventi dovranno descrivere in modo esauriente, con adeguata documentazione tecnica e fotografica l'ubicazione, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi calamitosi, i beni danneggiati, il costo relativo al ripristino o al riacquisto dei beni danneggiati, ovvero la quantificazione del danno subito, tenendo conto delle Tabelle A, B, C e D allegate al presente provvedimento.

3. Le perizie giurate devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il progetto di ricostruzione, la riparazione, il ripristino e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'immobile.

ART. 9

(VERIFICA DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI CONTRIBUTO RICONOSCIBILE)

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 7 saranno sottoposte, entro 45 giorni dalla trasmissione delle stesse, a specifica istruttoria presso i Comuni di rispettiva competenza, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il Comune richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Il Comune rigetta



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 45 giorni è da considerarsi interrotto qualora il Comune richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al Comune.

2. In particolare, i progetti sono sottoposti a valutazione che sarà effettuata dai Comuni tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti dell'impresa;
- b) la congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'attività svolta;
- c) la tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili;
- d) la quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- e) la corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

3. Entro 60 giorni dal termine di cui all'art. 7, c. 1 della presente Ordinanza, sulla base delle risultanze delle verifiche delle domande di contributo trasmesse dai Comuni alla Struttura commissariale, il Commissario delegato, in relazione alla disponibilità economica di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012, come ripartita dall'art. 2, c. 1 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 e nel limite della consistenza finanziaria necessaria per concorrere anche alla copertura dei contributi da erogare a favore dei soggetti privati per gli interventi di ripristino degli immobili di edilizia abitativa, determina, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 1, c. 1, lett. e) del D.P.C.M. 8 febbraio 2013 le percentuali di contributo riconoscibile.

4. All'esito delle attività e delle valutazioni di cui al c. 3, il Comune competente adotta, entro 30 giorni, specifico atto di determinazione del contributo ammissibile e notifica la relativa determinazione al soggetto richiedente, all'istituto di credito prescelto e al Commissario delegato.

5. Al fine di garantire la disponibilità di dati affidabili ed esaustivi necessari ad assicurare una corretta gestione e programmazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012 e di assicurare il monitoraggio sul rispetto della relativa autorizzazione di spesa, con successivi provvedimenti commissariali, previa condivisione con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disposte procedure di idoneo monitoraggio finanziario e procedurale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012.

ART. 10

(ENTITÀ E TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO CONCEDIBILE)

Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 4, c. 2 della presente Ordinanza il contributo concesso può raggiungere il 100% del costo ammesso e riconosciuto a valere sulle risorse dell'art. 3-*bis* del D.L. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell'art. 2, c. 2 nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

ART. 11

(TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI SU BENI IMMOBILI)

1. Gli interventi di cui all'art. 4, c. 2 di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica e alla



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 31 dicembre 2014 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 16 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro il 31 dicembre 2014 e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 16 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

3. Nel caso di immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, dovranno essere comunicati al Comune competente il termine di completamento dei lavori, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, e la messa a disposizione dell'immobile per affitto o altra forma contrattuale idonea al suo effettivo utilizzo.

4. I suddetti termini possono essere prorogati con motivato provvedimento del Commissario subordinatamente alla proroga dello stato emergenziale.

5. Ogni variazione relativa all'impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 14 della presente Ordinanza.

6. Nel caso in cui durante i lavori si verificano cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi stabilito dai commi precedenti.

7. Ad ultimazione dei lavori il beneficiario comunicherà al Comune l'avvenuta esecuzione delle opere e degli interventi. Il Comune, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario. Sono fatte salve le verifiche a campione che saranno eseguite dal Commissario delegato di cui al successivo art. 15.

ART. 12

(EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI)

1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili è erogato, direttamente dall'istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal Comune competente.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni per stati di avanzamento, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento delle spese sostenute;
- erogazione a saldo, dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento, ovvero in un'unica soluzione qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

4. In particolare, i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno il 40% del costo ammesso.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

5. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo, il beneficiario dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- b) un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- c) copia delle fatture relative alle spese sostenute, alle relative quietanze e/o alle disposizioni/modalità di pagamento previste, con indicazione delle imprese a favore delle quali sono disposti i pagamenti, corredate dei relativi DURC;
- d) la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- e) la dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%.

6. La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo.

5. L'istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla previa adozione, da parte del Comune competente, del provvedimento attestante l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

ART. 13

(INTERVENTI GIÀ INIZIATI)

1. Le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai sensi dell'art. 4, iniziati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla stessa, purché essi siano stati eseguiti per le finalità di ricostruzione e ripristino di cui all'art. 4, la domanda contenga tutte le informazioni e la documentazione richiesta, le perizie giurate dei progettisti e dei tecnici incaricati siano state redatte con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.

2. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento iniziato prima della pubblicazione della presente Ordinanza, richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo ammissibile, tenuto conto di quanto disposto dal precedente art. 9, c. 3. Nel caso che il progetto sia sottoposto a controllo, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.

3. L'istituto di credito, in presenza del provvedimento di determinazione comunale di contributo ammissibile e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti dall'art. 12. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dall'art. 12.

ART. 14

(OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a mantenere inalterata la destinazione dell'immobile ad attività



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

produttiva per due anni dal completamento degli interventi ammessi a contributo. Nel caso in cui tali beneficiari siano persone fisiche, essi sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, impegnandosi ad inviare copia dei contratti di locazione o di affitto d'azienda conclusi nei successivi due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

2. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) dare immediata comunicazione al Commissario delegato e al Comune, mediante lettera raccomandata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
- b) dare immediata comunicazione al Commissario delegato e al Comune di variazioni progettuali;
- c) dare tempestiva informazione al Commissario delegato e al Comune dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente gli interventi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
- d) dare tempestiva comunicazione al Commissario delegato e al Comune di variazione delle imprese esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'art. 7, c. 3 della presente Ordinanza;
- e) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

3. I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario delegato o del Comune, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo e sono tenuti, altresì, a esibire al personale incaricato dal Commissario delegato o del Comune la documentazione richiesta.

ART. 15

(CONTROLLI E QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario delegato, anche per il tramite dei Comuni, effettua attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso.

2. I progetti degli interventi di miglioramento sismico allegati alla domanda ai sensi dell'art. 7, c. 4, sono sottoposti, nella percentuale minima del 10%, al controllo a campione da parte degli Uffici del Genio Civile competente per territorio.

3. L'istruttoria dei progetti selezionati ai sensi del precedente comma 2 viene svolta da parte degli Uffici del Genio Civile e successivamente il Dirigente competente provvede a concludere la procedura con l'indicazione circa l'ammissibilità a contributo della domanda, sulla base delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

4. Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta ed entro 20 giorni dalla trasmissione dei progetti di cui al comma 2 da parte del Comune agli Uffici del Genio Civile competente, il Dirigente può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata.

5. Al termine del controllo, il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile trasmette al Commissario e al Comune competente puntuale resoconto delle verifiche effettuate al fine dell'adozione da parte del



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Comune del provvedimento di conferma definitiva del contributo, revoca totale o parziale del contributo medesimo.

6. Oltre a quanto già previsto nei singoli articoli, i Comuni provvedono a verificare l'osservanza della normativa prevista in materia di DURC.

7. Per i lavori d'importo superiore a Euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori deve essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al D.P.R. n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'. E' altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 16

(ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI, REVOCA E SUCCESSIVA RINUNCIA)

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 della presente Ordinanza.

2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in totale violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, di cui al D.P.R. n. 380/2001 e al D.Lgs. n. 42/2004, senza che sia intervenuta sanatoria.

3. Il Commissario delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 14;
- b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
- c) irregolarità della documentazione prodotta;
- d) mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing;
- e) dichiarazioni false in merito alla ripresa dell'attività produttiva.

4. In ogni caso, il Commissario delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui all'art. 12, c. 6 di rispettare i tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.

5. In caso di revoca, anche parziale del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali.

6. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario questi sarà tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

ART. 17

(CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ)

La presente Ordinanza commissariale è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Conti ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c-*bis*) della L. 14 gennaio 1994, n. 20, successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18

(PUBBLICAZIONE)

La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Allegato 1 all'Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013

Tabella A

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

Tipologia di danno	Classi di superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 2.000	500
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	450
	Per superficie eccedente i 5.000	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2.000	70
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	60
	Per superficie eccedente i 5.000	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2.000	40
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	30
	Per superficie eccedente i 5.000	20
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 2.000	300
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	260
	Per superficie eccedente i 5.000	230
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico.	Fino a 2.000	370
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	330
	Per superficie eccedente i 5.000	300

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento. Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%. Per immobili con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, nonché per gli immobili, per cui sono previsti interventi diversi da quelli di cui al punto a) della Tabella A, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%. Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell'80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Tabella B

Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale e recupero e di fabbricati rurali di pregio destinati esclusivamente ad attività produttive

Costo convenzionale euro/mq			
	Sino a 120 mq Costo convenzionale euro/mq	Tra 120 mq e 200 mq	Oltre 200 mq
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione dell'immobile	1.450	900	400
Danni strutturali gravi con necessità di ripristino, riparazione e miglioramento sismico dell'immobile	800	450	250
Danni diffusi con necessità di ripristino e riparazione dell'immobile	370	200	100

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.
Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.
Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%.
Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.
Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ovvero individuati dalla normativa regionale.
Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Tabella C

Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) della Tabella A

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.
Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%.
Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

Tabella D

Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva agricola e similari

I costi convenzionali di cui alle precedenti Tabelle A, B e C sono rispettivamente diminuiti del 15% per gli interventi di riparazione, ricostruzione, rafforzamento, ripristino degli immobili a destinazione produttiva agricola e similari.